



## Raccolta della giurisprudenza

### Causa T-305/19

(pubblicazione per estratto)

**Welmax + sp. z o. o. sp.k.**  
**contro**

**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

**Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell'8 luglio 2020**

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo welmax – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore valmex – Termine di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Tardività – Dies a quo – Notifica – Prova di un invio per posta raccomandata – Comunicazione per posta elettronica – Inosservanza dell'obbligo di pagamento della tassa di ricorso entro il termine – Ricorso considerato come non presentato – Portata delle domande di regolarizzazione – Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articoli 23 e da 56 a 58 del regolamento delegato (UE) 2018/625»

*Marchio dell'Unione europea – Procedimento di ricorso – Termine e forma del ricorso – Versamento della tassa di ricorso dopo la scadenza del termine impartito – Ricorso considerato come non presentato – Domanda di regolarizzazione successiva alla scadenza del termine – Portata*

*[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 68, § 1, 104 e 105; regolamento della Commissione 2018/625, art. 23, §§ 1, c), e 3]*

(v. punti 65, 71-77)

### Sintesi

Con la sua sentenza dell'8 luglio 2020, Welmax +/EUIPO - Valmex Medical Imaging (welmax) (T-305/19), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con cui quest'ultima aveva respinto il ricorso proposto dalla Welmax + (in prosieguo: la «ricorrente») considerandolo come non presentato, con la motivazione che la tassa di ricorso non era stata pagata nel termine prescritto.

Nella specie, la divisione d'opposizione dell'EUIPO, con decisione del 4 luglio 2018, ha negato la tutela della registrazione internazionale nell'Unione al marchio denominativo welmax della ricorrente per taluni prodotti. In seguito ad un messaggio di posta elettronica del 20 settembre 2018 della ricorrente, che informava l'EUIPO che essa non aveva ancora ricevuto la decisione della divisione di opposizione, l'EUIPO le ha comunicato, con messaggio di posta elettronica del 21 settembre 2018, tale decisione. Con lettera pervenuta all'EUIPO il

26 ottobre 2018, la ricorrente ha depositato un ricorso contro tale decisione. Tuttavia, la tassa di ricorso è stata ricevuta dall'EUIPO solo il 24 dicembre 2018. La commissione di ricorso dell'EUIPO ha allora respinto il ricorso considerandolo non presentato, in quanto la tassa di ricorso era stata pagata tardivamente.

Il Tribunale ha ricordato, anzitutto, che il pagamento della tassa di ricorso è necessario perché il ricorso possa essere considerato presentato, in modo che tale pagamento dev'essere effettuato nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica della decisione impugnata. Esso ha poi osservato che nella specie il termine per il pagamento della tassa di ricorso di due mesi, che ha come dies a quo la notifica con messaggio di posta elettronica del 21 settembre 2018, è scaduto il 21 novembre 2018. Esso ha concluso, allora, che la tassa di ricorso, ricevuta il 24 dicembre 2018, era stata pagata tardivamente.

Al riguardo, il Tribunale ha osservato che le possibilità di regolarizzazione, al fine di evitare l'irricevibilità del ricorso, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato 2018/625<sup>1</sup>, non contemplano il mancato pagamento della tassa di ricorso. Infatti, in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, dello stesso regolamento, qualora la tassa di ricorso sia stata pagata dopo la scadenza del termine previsto, il ricorso viene considerato non presentato, senza possibilità di regolarizzazione diversa dalla restitutio in integrum, soggetta al regime specifico dell'articolo 104 del regolamento 2017/1001<sup>2</sup>. Orbene, la ricorrente non aveva presentato domanda di restitutio in integrum.

Inoltre, il Tribunale ha indicato che soltanto l'esistenza di caso fortuito o di forza maggiore, oppure di un errore scusabile, che la ricorrente non aveva fatto valere, avrebbe potuto giustificare il mancato pagamento della tassa di ricorso nel termine prescritto. Peraltro, esso ha sottolineato che non spettava all'EUIPO ricordare alla ricorrente di pagare la tassa di ricorso nel termine.

Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso aveva giustamente considerato non presentato il ricorso della ricorrente, ritenendo che la tassa di ricorso, ricevuta il 24 dicembre 2018, fosse stata pagata tardivamente.

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).